

FORME DELL'UNIVERSALIZZAZIONE:
CRONACA DELLA QUARTA EDIZIONE DEGLI INCONTRI ROMANISTICI DI SCALA

Eugenio Ciliberti*

Nei giorni 23, 24 e 25 marzo 2018 si è svolta presso la Villa Rufolo di Ravello (SA) la quarta edizione degli Incontri Romanistici di Scala, sul tema: “*Forme dell’Universalizzazione*”. Il seminario è stato organizzato con il patrocinio dell’Università degli Studi di Bologna, dell’Università degli Studi di Firenze, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dell’Università degli Studi di Salerno, della Fondazione Ravello e della Fondazione *Meridies*.

I lavori hanno preso avvio venerdì 23 marzo, alle ore 15.30, con l’introduzione del Prof. Sabino Cassese, Giudice Emerito della Corte Costituzionale, che ha presieduto e coordinato la seduta, nella prima sessione, dedicata al tema della società senza stato. La sua relazione ha inteso, da una parte, fornire una narrazione ‘antistorica’ della globalizzazione e dall’altra, dimostrare come quest’ultima non sia così come è raccontata. Per quanto concerne il primo punto, l’obiettivo prefissato dall’illustre relatore è stato quello di una più attenta analisi degli ordinamenti pubblici nazionali e non. L’esempio che è stato portato all’attenzione è quello di una splendida realtà non statale, che si ritrova in uno scritto di Voltaire del 1753, il *Saggio sui costumi e sullo spirito delle nazioni*, nella quale i confini erano più mobili e non esistevano poteri sovrani. Solo verso la fine del XVIII secolo irruperono in questa realtà movimenti di tipo nazionalistico, i quali non solo imposero la costituzione di Stati, ma diffusero l’idea dello Stato come forma unica di potere. Si iniziò addirittura a parlare di un diritto umano al confine, visto oggi in senso produttivo. Tutti i “reggimenti” politici, ossia le reggenze, sono stati declinati in forme statali: nella sua prolusione pisana del 1909, Santi Romano parla dello Stato moderno come ‘una stupenda creazione del diritto’. Le uniche forze che si opposero a questa statizzazione, e la conseguente trasformazione della cultura che essa comportò, furono la Chiesa Cattolica (e una spiegazione di ciò può ancora rintracciarsi nell’Art. 7 Cost.) e i sindacati, intesi come grandi forme di organizzazione delle industrie. Di recente, sono stati riscoperti alcuni aspetti che erano stati in precedenza ignorati, come la concezione non statale dell’Impero Romano, o gli ordinamenti pubblici compositi, all’interno dei quali si parlano più lingue (come l’Impero Spagnolo, l’Impero

¹*Studente del Corso di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno

Austro-Ungarico - nel quale, a un certo punto, dovette insegnarsi una lingua comune ai membri dell'esercito - e l'Impero Ottomano).

In ordine alla seconda riflessione proposta, il relatore si è chiesto in che cosa consista l'universalizzazione degli ordinamenti giuridici. Gli elementi da considerare a tal proposito sono lo Stato (e in tale ottica si pensi, ad esempio, all'ONU, l'organizzazione internazionale degli Stati che, collettivamente, perseguono obiettivi che, individualmente, difficilmente potrebbero raggiungere) e la convergenza tra essi: nel saggio *An Inquiry into the Existence of Global Values: Through the Lens of Comparative Constitutional Law*, che riporta uno studio dei principi costituzionali di alcuni dei Paesi più importanti del mondo, viene fatto notare che sono 60 i principi presenti in tutti gli Stati studiati. Si ha quindi, usando le parole di un noto internazionalista francese, uno "sdoppiamento degli Stati" tra la dimensione interna e quella esterna, al quale si aggiunge l'esistenza di regolatori globali privati. La stessa Unione Europea, in virtù dei suoi organi, racchiude in sé tre anime: una comunitaria, una multinazionale e una intergovernativa. È necessario, quindi, cambiare l'approccio metodologico al tema, e comprendere che, se c'è un motivo per il quale gli Stati e la democrazia sono in crisi, esso è meramente interno e non dovuto ai suoi rapporti con l'esterno, i quali piuttosto li aiutano a superare la crisi (l'istituzione dello "UN Democracy Fund" ne è l'esempio più lampante). L'auspicio è quello di modificare i concetti di base grazie ai quali operiamo, giacché, al momento, quello che si sta verificando è un accentuato contrasto tra una concezione che potremmo definire "di Luigi XIV" e una che ha visto tra i propri fautori Hegel e gli altri storici e filosofi del pensiero giuridico.

La seduta è quindi proseguita con l'intervento della Prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni (Università degli Studi di Firenze), la quale ha sottolineato che riflettere sulle forme della globalizzazione presuppone due questioni preliminari: la prima riguardante l'originalità delle cose da dire, la seconda legata alla difficoltà e la scomodità del tema per il giurista, che è così costretto a rivolgersi alle altre scienze sociali. Neil Walker ha parlato di 'disordine dell'ordine', dove il diritto internazionale non poggia più sulle basi del consenso, ma su procedimenti informali di "decision-making": viene così a rompersi la responsabilità democratica ed il binomio potere-responsabilità (l'esempio emblematico, sul punto, è quello della "Basel Committee", volta a promuovere la cooperazione tra le banche centrali e a rafforzare la sicurezza e l'affidabilità finanziaria). In questo panorama, i grandi paradigmi

che hanno caratterizzato il dibattito internazionale sono riassumibili nella dicotomia elaborata nel 2011 da Nico Krisch: un approccio pluralista e un approccio costituzionalista, il secondo dei quali mira a riprodurre, a livello internazionale, un modello domestico. Entrambi hanno come obiettivo una forma di legalizzazione della politica globale e la determinazione di principi e valori guida che possano portare ad una armonizzazione. Per fare ciò, tuttavia, è necessario individuare dei limiti alla politica, che portano inevitabilmente ad una diminuzione drastica del tasso di democraticità.

La seconda questione posta dalla Prof.ssa Cerrina Feroni non lascia spazio ad una *weltanschauung*, ma impone una forte e decisa presa di posizione da parte dell'uomo di legge. Difendere la sovranità statale significa difendere anche la dimensione popolare della stessa: non può esistere uno stato di diritto, se esso non è legittimo. Sul progetto europeo, il ruolo degli intellettuali degli ultimi venti anni (escludendo il pensiero del solo Giuseppe Guarino) non è mai stato davvero anticonformista, né illuminato. Un modello più forte di integrazione europea è un passo in avanti al quale non siamo ancora pronti. Se si pensa di costruire una Europa politica sulla base di un processo irreversibile, senza un radicale cambiamento non solo istituzionale, ma anche culturale, siamo completamente fuori strada. Deve essere avviato un processo costituente dal basso, per dare vita ad un forte senso di appartenenza: e, a tal fine, è stata considerata l'istituzione di una 'scuola europea', che supplisca al (praticamente) elitario progetto Erasmus, dedicato alla parte più ricca e più formata della cittadinanza, e la creazione di miti, inni, simboli, tradizioni comunitarie, nei quali tutti possano riconoscersi.

Di diverso tenore è stata la relazione del Prof. Umberto Vincenti (Università degli Studi di Padova), il quale ha innanzitutto asserito che, in questo discorso, non si può fare a meno di assegnare una posizione mediana al concetto di 'potere': si combattono, da un lato, la prospettiva dell'universalizzazione e, dall'altro, quella dei confini, dei termini, dei limiti e, in maniera più astratta, della 'patria' (contro la quale Voltaire si scaglia nella voce ad essa dedicata del *Dictionnaire Philosophique*). Ma una patria planetaria è una visione irenica, forse eccessivamente astratta, ma fortemente necessaria per fare quello che lo stato-nazione in caduta libera non è più in grado di fare. Il progetto kantiano di una 'repubblica universale' delineato nel saggio *Per la pace perpetua* è temuto da Jurgen Habermas, il quale ha affermato che di certi argomenti preferisce parlare con i filosofi anziché con i giuristi. È

questo, nell'opinione del relatore, il vero motivo per il quale gli stati nazionali continuano ad esistere (e a persistere), pur operando in un contesto diverso, che il sociologo di Dusseldorf intende rafforzare per garantire la tutela della pace e la promozione dei diritti umani. Partendo dalle strutture esistenti, si può immaginare la costruzione di una società politica mondiale, che non assume complessivamente la forma dello Stato.

Riallacciandosi al pensiero di Kant, il Prof. Vincenti ha poi fatto notare che il filosofo di Königsberg ammetteva le organizzazioni che esistono al giorno d'oggi, nel limite in cui esse non contribuiscano a far acquistare maggiore potere ad uno Stato. Esiste un atteggiamento fideistico che conduce ad interpretazioni e costruzioni fuorvianti. Una di queste indica in Roma una struttura politico-costituzionale aperta, anche sulla base di alcune testimonianze di Tito Livio, ma è piuttosto vero il contrario. Roma nasce nel momento in cui Romolo ha tracciato il solco: tant'è vero, che è lo stesso giurista Marcello a scrivere che "l'*urbs* è tale perché è cinta da mura". Cesare, poi, nel *De Bello Gallico* sottolinea la tendenza delle popolazioni germaniche ad oltrepassare i confini per muovere verso l'Italia. Questi aspetti sono sottolineati anche da un semiologo come Umberto Eco, nel suo scritto *I limiti all'interpretazione*. Tale tendenza all'esclusione era sostanzialmente legata ad una scelta politica, e non alla semplice emersione di un *proprium* etnico: il fenomeno della territorializzazione del potere va fatto risalire al X secolo d.C., con la nascita e la diffusione dei castelli. Una seconda visione errata, la quale considera i diritti universali e cosmopoliti, dimentica che essi sono una costruzione filosofica, che incarna lo spirito dell'Occidente. Da una parte, si scontrano il bisogno di innovazione, ispirato ad una nuova etica universale; dall'altra, un forte conservatorismo che porta le ragioni dei territori e della patria. Possiamo così giungere alla riconsiderazione del fondamento dello Stato-nazione: la sovranità popolare, che non si concretizza semplicemente nelle elezioni. Nella seconda modernità è necessario un ripensamento della volontà popolare che, però, non si spinga al punto di eliminarla del tutto. È necessario chiedersi, a questo punto, se la Costituzione democratica del 1948, nel contesto italiano del XXI secolo, sia autenticamente repubblicana, sul modello della *res publica* romana, secondo quanto affermato da Kant nel primo punto del suo progetto utopistico. In caso di risposta negativa, saremmo costretti a tornare al punto di partenza.

L'ultimo *panelist* della prima sessione è stato il Prof. Sandro Staiano (Università degli Studi di Napoli 'Federico II'), il quale, dopo aver chiarito che la locuzione "Senza Stato" è un'ellissi voluta per abbracciare più fenomeni, ha inizialmente sottolineato l'opportunità di eliminare la concezione lineare del tempo. L'erosione delle competenze dello Stato si ha già con la produzione giurisprudenziale del diritto (formante che troviamo nel modello europeo): l'opposizione corretta è quindi quella tra Stato-soggetto e Stato-ordinamento, e non già tra Stato e società. Si pensi, anche, alla *lex mercatoria* contemporanea, molto diversa da quella medievale (la quale non conosceva confine alcuno), che presenta un'origine depoliticizzata perché promanante da un soggetto privato e non pubblico. La partita oggi in Europa è aperta sul campo dei diritti sociali, i quali rispetto ai diritti civili, meno soggetti ai processi di universalizzazione, sono più delicati dal punto di vista materiale. L'elaborazione di una costituzione europea, che garantisca tali diritti, potrebbe dar luogo ad una svolta decisiva verso la fine della sovranità statale e il sorgere di una democrazia universale. Ma la storia, a differenza dei mercati, non è governata da una mano invisibile.

Secondo Antonio Negri, autore dello scritto *La forma Stato*, lo Stato è 'la forma collettiva di rappresentanza del capitale', e quindi la sua distruzione è l'obiettivo di classe che è necessario porsi. Il sentimento anti-statale, di avversione allo Stato moderno così come lo conosciamo, è caratterizzato da un sovraccarico ideologico da rifuggire. Fernand Braudel retrodatò la nascita dello Stato moderno, eliminando conseguentemente la distinzione tra età moderna e contemporanea: esempi come questo rendono perfettamente l'atteggiamento anti-positivistico, secondo il quale il diritto è prodotto non già dallo Stato sovrano, bensì dalla comunità degli interpreti privilegiati delle norme. Ma quest'ultima è formata dai giudici, per cui si discute in merito alla sua legittimazione a prendere decisioni. L'appiglio più saldo è, ancora una volta, costituito dal consenso della società, al fine di non sfociare in una produzione aristocratico-sapientziale del diritto. I fattori in campo in questa trasformazione sono anche di ordine culturale: si può leggere il problema seguendo un percorso analitico nella comprensione delle ragioni della 'crisi della coscienza europea', ispirato ad una 'antropologia economica generale'. Il processo di integrazione europea, che negli ultimi anni si ispira ad una revisione della Costituzione sotto dettatura, è ormai a un bivio decisivo, emergendo la necessità di fondarsi su un principio di maggiore apertura. Nel *De Officiis*,

Cicerone, in riferimento alla natura della *civitas* romana vista in chiave corporativa, affermava - in ciò ripreso anche da Martha Nussbaum - che i diritti sociali (o di aiuto materiale) sono diritti di prossimità, segno di un nucleo culturale potente e indice di difficile universalizzazione: bisognerà quindi porsi il problema di un sistema di “welfare” centralizzato europeo. Il futuro è chiaramente nebuloso, giacché non è detto che esso riproduca questi modelli: il punto di partenza è districare questa complessità, scientifica prima che ideologica.

Il primo pomeriggio si è chiuso con le parole di saluto rivolte dal Prof. Antonio Palma (Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’) ai partecipanti ed un suo breve intervento sull’argomento della vasta discussione appena conclusasi, partendo dall’osservazione che nella società romana erano presenti diversi luoghi di legittimazione al di là della *civitas*, con un diverso grado di politicità pur sempre presente. Si può raccogliere di ogni elemento di convivenza, con il quale si può leggere il futuro, senza doverli però proiettare meccanicisticamente in esso. L’agorà del terzo millennio è Internet, e i suoi tre miliardi di utenti sono il nuovo *démos* mondiale: questo dato non va visto con ostilità, dal momento che sta dando vita ad una nuova personalizzazione dei rapporti. Forme di globalizzazione diverse prevedono differenti forme di democrazia, che comunque non è un connotato permanente, poiché tutto è perennemente in gioco.

Sabato 24 marzo, alle ore 9, si è aperta la seconda sessione, dedicata alla figura di Stefano Rodotà, scomparso all’età di 84 anni nel giugno dello scorso anno. A presiedere e coordinare il dibattito è la Prof.ssa Patrizia Giunti (Università degli Studi di Firenze), che esordisce ricordando che la Dichiarazione universale dei diritti umani, di cui il 10 dicembre si celebrerà il settantennale, ha aperto ad una nuova narrazione dei diritti. Ad essa può affiancarsi un altro documento che ha raggiunto il traguardo dei settanta anni lo scorso 1 gennaio, la Costituzione della Repubblica Italiana, riguardo la quale, secondo Giovanni Maria Flick, non si tratta di stabilire se essa sia attuale, quanto piuttosto se essa debba essere ancora attuata. Il prossimo anno, inoltre, si celebrerà il trentennale della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, ad oggi non ratificata unicamente dagli Stati Uniti d’America, i quali hanno addotto come giustificazione quella relativa alla presenza di un problema budgetario, lo stesso che sta colpendo anche la CEDU. In questo clima, l’Occidente nega la sua tradizione più alta, ossia il riconoscimento dei diritti fondamentali.

Ad aprire il giro di interventi è stato il Prof. Oliviero Filiberto (Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'), il quale non ha esitato a rimarcare che la parabola della riflessione di Rodotà è fatta anche di rotture: si pensi all' *Elogio del moralismo*, un valore di anni luce fuori moda. Nell'opera *Diritti e libertà nella Storia d'Italia*, Rodotà afferma che la storia dei diritti è connessa ai rapporti di forza tra le varie classi (e la lotta di classe in Occidente negli ultimi 25 anni si è fatta violenta: emblematica a tal proposito è la vicenda del c.d. "fiscal compact"). Rodotà individua tre soggetti di diritto che si sono susseguiti in altrettante epoche storiche del nostro Paese. Il borghese maschio, alfabetizzato e proprietario, nell'Italia liberale; durante il fascismo, il cittadino asservito; fino ad arrivare all'età repubblicana, dove tale soggetto è individuato dai dettami dell'Art. 3 Cost. La conclusione, alla quale Rodotà giunge al termine del suo percorso, è che siamo alla vigilia di trasformazioni, e che, senza Stato, la globalizzazione è l'esatto contrario della democrazia: per fare l'esempio di Internet, esso non annulla la geografia, bensì la fisicità.

Su ben altra prospettiva si concentra la relazione del Prof. Cesare Salvi (Università degli Studi "Roma Tre"), che sposta la propria attenzione sulla figura di Rodotà civilista: allievo di Rosario Nicolò, nei primi anni '60 scrisse quattro testi fondamentali sulla materia. Il primo scritto si concentra sulla proprietà privata, proseguendo il lavoro portato avanti da diversi studiosi di diritto civile degli anni '30 e, in particolare, da Salvatore Pugliatti, il quale, nel 1953, dedicò un saggio alla proprietà e alle 'proprietà'. Rispetto a quest'ultimo, Rodotà fa un passo avanti, e due anni dopo si dedicò ad una monografia sulla responsabilità civile, nella quale sposta l'attenzione dall'autore del danno alla vittima del danno. Anche in questa sede, viene fatta attenzione al principio di solidarietà, e viene qualificato 'ingiusto' (ai sensi dell'art. 2043 c.c.) un danno se è stato già violato un interesse giuridicamente rilevante. Una terza opera concerne le fonti di integrazione del contratto ex art. 1374 c.c., nella quale interpreta la clausola generale della correttezza alla luce del criterio costituzionale di cui sopra. Infine, in una prolusione del 1966, Rodotà auspicò una riforma del diritto civile (e non già del codice, rispetto al quale ha più volte manifestato di andare oltre), che deve mutare il criterio di valutazione degli istituti fondamentali, rendendoli sensibili ad una complessiva revisione legislativa attuativa del progetto di cambiamento delineato in Costituzione: il legislatore-riformatore deve concorrere in questo programma,

non potendosi appellare alla coscienza individuale del giudice, come si fa nella post-modernità.

A chiudere il ciclo di riflessioni è stato il Prof. Geminello Preterossi (Università degli Studi di Salerno), che ha evidenziato la concezione esigente della democrazia che aveva Rodotà, intesa non solo come tecnica di governo, ma come forma di vita: quando una nuova sfida emerge dalla società, è necessario leggerla per capirla. Questa visione importa dei corollari: il primo di questi è l'incompatibilità della democrazia con gli *arcana imperii*, al quale si aggiunge la limitazione dei poteri e il costituzionalismo sociale (o dei bisogni), essendo quest'ultimo la vera sostanza della democrazia. Ne deriva che lo Stato costituzionale del Novecento non può non essere anti-keynesiano, e deve necessariamente prevedere l'intervento pubblico in economia, che in alcuni Paesi conduce alla disattivazione del costituzionalismo sociale, sancendo la rottura del matrimonio di convenienza tra capitalismo e democrazia. La nuova forma di inclusione sociale è la competizione, poco compatibile con i valori della Carta Fondamentale. Il discorso di Rodotà si inserisce in una logica mondialista, consapevole del fallimento politico del globalismo, improntato ad un forte europeismo, senza cinismo né ingenuità. In tutte le sue battaglie è possibile scorgere il filo dell'indivisibilità dei diritti civili e sociali: nel suo pensiero e nella sua generosità intellettuale riposano le basi della politica dell'emancipazione.

Il pensiero di Rodotà, ricordato in maniera commossa e partecipata dai *panelist* della seconda sessione, è stato richiamato anche dal Prof. Francesco Lucrezi (Università degli Studi di Salerno) nel corso della terza sessione, non a caso dedicata ai 'diritti degli umani', le cui problematiche sono state al centro di recentissime riflessioni. A questo tema si ricollega quello attualissimo della bioetica: assistiamo oggi ad un allargamento costante della categoria del soggetto giuridico, arrivando a comprendere in essa anche gli esseri non umani, appartenenti al regno animale e vegetale, e le generazioni future. Questa strada rettilinea porta alla scomparsa del concetto di soggetto giuridico, alla crisi della persona come *vocabulum iuris*, ritornando all'*homo* come *vocabulum naturae*. Nonostante ciò, gli unici soggetti tenuti ad osservare le norme sono gli uomini che le creano. Il nuovo faro della materia, affermato anche come parametro giurisprudenziale, è costituito dal forte valore della dignità, cristallizzato dalla Legge Fondamentale della Repubblica Federale Tedesca nel suo primo articolo, che la pone su un piano sopraelevato rispetto allo Stato, e anche dalla

nostra Costituzione, seppure in via secondaria rispetto alla prima. Nonostante ciò, questa parola, parecchio enigmatica, deve ancora essere riempita di contenuti.

La quarta sessione, che ha visto tra i suoi relatori i Proff. Massimo Miglietta (Università degli Studi di Trento) e Giovanni Luchetti (Università degli Studi di Bologna), moderata dal Prof. Lucio De Giovanni (Università degli Studi di Napoli 'Federico II'), partendo dalle tendenze e dai problemi degli studi romanistici, ha visto i suoi orizzonti allargarsi ad un più ampio confronto sulla opportunità concessa ai Dipartimenti di Scienze Giuridiche degli atenei pubblici italiani di istituire, dal prossimo anno accademico, un corso di laurea biennale in Giurisprudenza, non alternativo a quello magistrale a ciclo unico. Questa possibilità è stata ritenuta in sé come “una scatola vuota”, dal momento che non sono previste discipline né crediti obbligatori da conseguire. Potrebbe essere, questa, l'occasione per inserire un corso sui fondamenti del diritto europeo, in una università dominata da un certo autoritarismo che si manifesta in una sempre crescente obbligatorietà di taluni comportamenti scientifici ed accademici. La pluralità dei temi è una grande ricchezza: è giusto spaziare dai diritti dell'Antico Oriente Mediterraneo alla comparazione diacronica e sincronica del diritto. La valorizzazione delle discipline è un obiettivo al quale è d'uopo dedicarsi, senza preclusioni di sorta nei confronti di determinati ambiti di ricerca. È giunto il momento, inoltre, di organizzare il coordinamento dell'attività di studio e ricerca dei giovani, in modo tale da dare loro un'occasione di confronto, di dialogo e di diffusione delle idee. Più specificamente, poi, bisogna riflettere sulla produzione che viene dalla disciplina romanistica, che sembra avviata sulla strada dello scadimento: a ciò potrebbe porsi un rimedio con la pubblicazione anteriore rispetto a certi momenti valutativi delle opere monografiche, soprattutto quelle dei giovani.

I lavori del convegno si sono quindi conclusi con una tavola rotonda, presieduta dal Prof. Aldo Petrucci (Università degli Studi di Pisa), in occasione della quale alcuni giovani ricercatori hanno potuto presentare i risultati delle loro ultime ricerche, coordinati dalla Prof.ssa Laura Solidoro (Università degli Studi di Salerno) e dal Prof. Fabio Botta (Università degli Studi di Cagliari) nelle vesti di “discussant”. Ad aprire la discussione è stata la Dott.ssa Roberta Marini, dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, la quale ha analizzato molto dettagliatamente il *contrarius consensus* nello studio della scienza romanistica, sottolineando la necessità di ripulire il materiale storico in merito a tale

argomento da tutte le suggestioni che, in questo senso, possono provenire dal pensiero moderno e contemporaneo. La dott.ssa Marini ha, inoltre, evidenziato la mancanza nelle fonti di una terminologia uniforme che lo identifichi, fissando i termini cronologici di una ricerca sul tema nell'elaborazione giurisprudenziale che da Pomponio, del quale è d'uopo considerare il passo D. 18.5.2, tratto dal ventiquattresimo libro del commentario *Ad Sabinum*, giunge all'età severiana, durante la quale l'istituto fu affrontato nelle *Quaestiones* di Papiniano (specie in un brano tratto dal decimo libro delle stesse, raccolto in D. 18.1.7 pr.), arrivando finanche ad influire, per questo aspetto, sulla recente riforma del diritto dei contratti nella legislazione francese. Ha proseguito il dibattito la Dott.ssa Lucia Zandrino con un intervento sul *codex accepti et expensi*, partendo dalla sua etimologia ed evidenziando il rapporto di tipo semantico tra le diciture *codex* e *tabulae* (il *codex* fu infatti redatto su *tabulae* di legno almeno fino all'epoca di Cicerone, dal quale ultimo possiamo trarre tale dato, e in particolare dalla orazione *pro Roscio*), mettendo, altresì, in risalto la sua ampia rilevanza pubblicistica a partire dal 312 d.C., nonostante altre autorevoli tesi sottolineino l'importanza del patrimonio mobiliare a partire dal 241 d.C.. La Dott.ssa Iolanda Ruggiero ha poi portato al tavolo dei relatori una riflessione sulle *Pauli Sententiae*, attribuite allo pseudo-Paolo (detto anche "Paolo Visigoto"), che ebbero una straordinaria fortuna tardo-antica, simile solo a quella delle *Institutiones* di Gaio. Il Dott. Stefano Porcelli ha quindi chiuso questa tavola rotonda con un interessante raffronto tra il diritto della Repubblica Popolare Cinese e quello italiano, sottolineando il forte collegamento che intercorre tra i due, anche grazie alla forte influenza esercitata sul primo dal diritto romano, che ha ispirato, in modo particolare, la legge cinese sui contratti del 1959. Al termine di queste dissertazioni, tanto brevi quanto significative, sono stati salutati i partecipanti, rinnovando l'invito al prossimo anno, nella certezza che questa sinergia tra atenei può essere il migliore strumento di diffusione dei risultati raggiunti da ciascuno nell'ambito dei propri settori specifici di ricerca.